

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Van Lieshout textiel Agenturen BV (Berkel-Enschot, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea figurativo (raffigurazione di quattro linee incrociate) — Domanda di registrazione n. 11 952 678

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 giugno 2017, procedimento R 2129/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare al rimborso delle spese da essa sostenute nella presente impugnazione dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'obbligo della commissione di rivedere la legittimità della decisione di primo grado;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — Boshab e a./Consiglio

(Causa T-582/17)

(2017/C 374/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya e P. Okito Omole, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le misure restrittive in questione, ossia:
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo;
 - la decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in sostanza, un motivo unico, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero motivati in maniera vaga e chiaramente viziati da errori manifesti di valutazione. Secondo i ricorrenti, le misure restrittive adottate dal Consiglio nei loro confronti sono infondate sia in fatto sia in diritto. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso varie irregolarità tali, ognuna di esse, da giustificare l'annullamento degli atti impugnati.

Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Causa T-584/17)

(2017/C 374/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polonia) (rappresentante: J. Skołodą, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo e figurativo di colore rosso, bianco e blu scuro, contenente gli elementi verbali «Primart Marek Łukasiewicz» — Domanda di registrazione n. 13 682 299

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 giugno 2017, procedimento R 1933/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Serra Noguera e a./CRU

(Causa T-592/17)

(2017/C 374/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Juan Carlos Serra Noguera (Sant Jordi de ses Salines, Spagna) e altri 56 ricorrenti (rappresentante: R. García-Bragado Acín, avvocato)